

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 210 a iniziativa del Consigliere Latini

DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO DEI PICCOLI COMUNI MONTANI
E RIVITALIZZARE IL TESSUTO ECONOMICO, SOCIALE E ISTITUZIONALE
DELLE COMUNITÀ DI MONTAGNA

Signori Consiglieri,

i territori montani costituiscono un'area importante della regione Marche e sono caratterizzati da un elevato valore e da un notevole potenziale di sviluppo con riferimento al contesto ambientale, sociale ed economico che li connota.

Essi rivestono un ruolo fondamentale nella vita dell'uomo e della comunità marchigiana, rappresentando un patrimonio culturale da tutelare in quanto comunità che custodiscono e preservano l'identità del nostro Paese.

La presente proposta di legge, in armonia con i principi sanciti dall'articolo 44 della Costituzione e dall'articolo 4, comma 7, dello Statuto regionale, nasce dall'esigenza di promuovere politiche in favore dei Comuni montani della nostra regione per contrastare lo spopolamento e difenderne l'identità storica e culturale.

E' noto, infatti, che nei piccoli Comuni montani è in atto un progressivo spopolamento e che, molti di questi, negli anni, hanno perso quasi la metà degli abitanti: si rende, pertanto, necessario intervenire in maniera mirata, attraverso incentivi e bonus, per ridurre l'isolamento e favorire il miglior sviluppo locale possibile.

Le misure (eccezione fatta per i servizi di telefonia mobile e internet e gli incentivi per l'insediamento di personale dipendente del servizio sanitario, di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta convenzionati) si riferiscono ai Comuni della regione Marche, con meno di 1.000 abitanti, classificati montani sulla base dei dati predisposti dall'Istituto Nazionale di Statistica, nei quali è stato registrato nell'arco degli ultimi cinque anni un calo demografico.

Il provvedimento, in particolare, prevede un bonus natalità quale misura specifica di sostegno per favorire l'incremento delle nascite e valorizzare la genitorialità nei piccoli Comuni di montagna.

L'assegno viene corrisposto per dodici mensilità, al momento della nascita di un figlio e fino al compimento del terzo anno di vita, o dell'ingresso in famiglia di un minore in adozione o in affido fino tre anni di età.

E' previsto anche un incentivo in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda, si impegnano a trasferire la propria residenza in un piccolo Comune montano della regione Marche e a mantenerla per almeno cinque anni, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite.

Altri articoli riguardano la qualità dei servizi di telefonia mobile e accesso a internet e la previsione di incentivi per insediamento di personale dipendente del servizio sanitario, di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta convenzionati: misure, queste ultime destinate ai Comuni della regione Marche, classificati montani sulla base dei dati predisposti dall'Istituto nazionale di statistica, indipendentemente dal numero di abitanti.

Il testo della proposta prevede, altresì, l'istituzione della Giornata regionale della montagna, da celebrare annualmente nella prima domenica di luglio, al fine di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul patrimonio di risorse naturali, storiche, culturali, paesaggistiche, idriche e forestali che le montagne rappresentano.

La proposta di legge è suddivisa in 8 articoli.

L'articolo 1 individua i principi e le finalità generali e stabilisce che la Regione riconosce la specificità delle aree montane e ne promuove lo sviluppo sociale ed economico.

All'articolo 2 si prevede la classificazione dei Comuni montani da effettuarsi da parte della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa legge. Nelle more di tale adempimento, sono definiti piccoli Comuni di montagna i Comuni della regione Marche, con meno di 1.000 abitanti, classificati montani sulla base dei dati predisposti dall'Istituto nazionale di statistica.

L'articolo 3 istituisce e disciplina il bonus natalità e l'articolo 4 disciplina gli incentivi in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda, trasferiscono la propria residenza in un piccolo Comune di montagna.

Le misure di cui agli articoli 3 e 4 sono previste a favore di piccoli Comuni di montagna con meno di 1.000 abitanti, classificati montani sulla base dei dati predisposti dall'Istituto nazionale di statistica.

Con l'articolo 5 la Regione si attiva per ottimizzare i servizi di telefonia mobile e accesso a internet.

L'articolo 6 prevede incentivi per insediamento di personale dipendente del servizio sanitario, di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta convenzionati.

L'articolo 7 istituisce la Giornata regionale della montagna.

L'articolo 8 è la norma finanziaria che stanziava le risorse necessarie all'attuazione della presente proposta di legge.

Scheda economico-finanziaria P.d.L. «Disposizioni per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni montani e rivitalizzare il tessuto economico, sociale e istituzionale delle comunità di montagna»

NORMATIVA		SPESA					COPERTURA				
ART	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	2024	2025	ANNI SUCCESSIVI	MISSIONE / PROGRAMMA / CAPITOLO	MODALITA' DI COPERTURA	2024	2025	MISSIONE / PROGRAMMA / CAPITOLO
1	Finalità e oggetto	senza oneri									
2	Classificazione dei Comuni montani	senza oneri									
3	Bonus natalità	corrente	continuativa	Quota parte nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 8	Quota parte nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 8	Leggi di Bilancio					
4	Incentivi per i nuovi residenti	corrente	continuativa	Quota parte nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 8	Quota parte nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 8	Leggi di Bilancio					
5	Servizi di telefonia mobile e accesso a internet	investimento	continuativa	Quota parte nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 8	Quota parte nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 8	Leggi di Bilancio					
6	Incentivi per insediamento di personale dipendente del servizio sanitario, di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta convenzionati	corrente/investimento	continuativa	Quota parte nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 6	Quota parte nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 6	Leggi di Bilancio					
7	Iniziative di sensibilizzazione della montagna	corrente	continuativa	Quota parte nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 6	Quota parte nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 6	Leggi di Bilancio					
8	Disposizioni finanziarie	corrente	continuativa	200		Leggi di Bilancio	Missione 9 Programma 7 Titolo 1 CNI	riduzione precedente autorizzazione di spesa	200		Missione 20 Programma 03 Capitolo 2200310097
		corrente	continuativa		200	Leggi di Bilancio	Missione 9 Programma 7 Titolo 1 CNI	riduzione precedente autorizzazione di spesa		200	Missione 20 Programma 01 Capitolo 2200110002
		investimento	continuativa	100		Leggi di Bilancio	Missione 9 Programma 7 Titolo 2 CNI	riduzione precedente autorizzazione di spesa	100		Missione 20 Programma 03 Capitolo 22003200952
		investimento	continuativa		100	Leggi di Bilancio	Missione 9 Programma 7 Titolo 2 CNI	riduzione precedente autorizzazione di spesa		100	Missione 20 Programma 01 Capitolo 2200110002